Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Sabato, 28 luglio** — **Numero 178**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.35 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.33 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1139 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari nel territorio del comune di Pisa.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro verrà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1147 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 800;

Vista la legge 29 giugno 1917, n. 1025;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma che ai termini delle leggi 20 giugno 1909, n. 366, e 6 luglio 1911, n. 630, il ministro del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero della marina pel servizio di cassa delle RR. navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo, e dei corpi a terra, è mantenuta, per l'esercizio finanziario 1917-918, e non oltre la durata della guerra, nel limite massimo di L. 12.500.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — TRIANGI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1149 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Visti i Nostri decreti 24 giugno 1915, n. 931; 29 giugno 1916, n. 858; 4 gennaio 1917, n. 52 e 4 febbraio 1917, n. 278, relativi alle facilitazioni di tariffa concesse per i trasporti di cereali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli dell'agricoltura e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ribasso del cinquanta per cento sulle tariffe ferroviarie per i trasporti a vagone completo di frumento e di granoturco e delle loro farine (compresi i semolini), anche di provenienza estera, di cui l'art. 1° del Nostro decreto 24 giugno 1915, n. 931, è prorogato per tutta la durata della guerra e per i primi tre mesi successivi alla pubblicazione della pace.

Oltre i trasporti indicati nel predetto decreto, sono esclusi dalla riduzione anche quelli di *farinette*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — R. BIANCHI — RAINERI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1156 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporaria al servizio militare, approvato col R. decreto del 24 marzo 1892, n. 103, con le modificazioni apportatevi coi successivi Regi decreti del 30 aprile 1896, n. 104, del 20 febbraio 1898, n. 71, dell'11 giugno 1899, n. 209, del 6 maggio 1909, n. 273, e del 23 aprile 1914, n. 438;

Visto il regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 875, per l'esecuzione dell'articolo 22 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra;

Riconosciuta la convenienza di sostituire il citato elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità al servizio militare con altro meglio rispondente alle esigenze del R. esercito ed alle disposizioni relative alle pensioni privilegiate di guerra; e di assegnare permanentemente ai servizi sedentari del R. esercito i militari affetti da talune imperfezioni od infermità che motivano la inabilità assoluta alle fatiche della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporaria al servizio militare adottato con R. decreto del 24 marzo 1892, numero 103, è abrogato e sostituito con l'elenco, allegato *A*, che fa seguito al presente decreto.

Art. 2.

È approvato l'elenco, allegato *B*, che fa seguito al presente decreto, delle imperfezioni e delle infermità che motivano la inabilità assoluta alle fatiche di guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente.

Art. 3.

Il ministro della guerra determinerà le norme per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Allegato A.

ELENCO delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari.

CLASSE I.

Imperfezioni e malattie costituzionali che possono avere sede nei vari tessuti e sistemi anatomici.

1. La debolezza di costituzione grave ed il notevole deperimento organico; ma in ogni caso non prima che sia trascorso il periodo della rivedibilità (vedi avvertenza 6).

2. L'obesità, quando il perimetro addominale a livello dell'ombellico superi di 15 cm. il perimetro toracico, o sia associata a disturbi circolatorî e respiratorî, accertata con osservazione in ospedale militare.

3. La scrofola, l'oligoemia, l'infezione malarica, gravi; la sifilide manifesta per gravi lesioni esterne o interne; le cachessie gravi: dopo osservazione in ospedale militare per i relativi esami del sangue, se del caso, ed in ogni modo non prima che sia trascorso il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

4. Il diabete permanente, accertato con osservazione in ospedale militare e non prima che sia trascorso il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

5. La pellagra a grado avanzato: nei casi dubbi, quando la malattia persista oltre il periodo della rivedibilità e sia stata accertata in ospedale militare.

6. I tumori, che per la loro natura maligna siano inguaribili e quelli che per numero, volume o sede costituiscano una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, o alla libertà dei movimenti: nei casi dubbi, dopo osservazione in ospedale militare.

N. B. Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore riscontrato.

7. Le dermatosi notevolmente estese, oppure, se limitate in estensione, quando siano parassitarie o quando deturpino il capo o la faccia, siano persistenti oltre il periodo della rivedibilità, dopo osservazione o dopo cura infruttuosa, anche per gli inscritti, in ospedale militare.

N. B. Il perito dovrà sempre indicare la specie, la sede, l'estensione della dermatosi riscontrata.

8. L'elefantiasi, bene caratterizzata, persistente oltre il periodo della rivedibilità.

9. Le ulcere croniche, le fistole ed i seni fistolosi, dopo osservazione in ospedale militare, susseguita da oppurtuna cura, anche per gli inscritti, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

10. Le cicatrici, quando per sede, estensione o aderenze coi tessuti sottostanti, disturbino notevolmente la funzione di organi importanti, quando siano facili ad esulcerarsi, o quando producano notevoli deformità.

11. L'ernia muscolare, quando impedisca notevolmente la funzionalità di un arto.

12. Le rotture dei muscoli e tendini male riunite e le lussazioni permanenti dei tendini, in modo che ne resti notevolmente disturbata la funzionalità di un arto, accertate in ospedale militare.

13. Le contratture muscolari organiche, le retrazioni e le aderenze muscolari, tendinee e aponeurotiche, accertate in ospedale militare con osservazione e non suscettibili di utili modificazioni, quando disturbino notevolmente la funzione, o arrechino ragguardevole deformità.

14. Gli aneurismi di qualunque specie, dopo osservazione in ospedale militare.

15. Le varici degli arti inferiori, quando siano notevolmente estese, molto voluminose e con molteplici e grossi nodi, o siano complicate ad edema o ad ulcerazione. Se in altre regioni, quando ostacolino notevolmente la libertà dei movimenti e siano accertate con osservazione in ospedale militare.

16. Il cretinismo evidente, o legalmente comprovato. L'atiroidismo.

L'idiotismo pure evidente, o legalmente comprovato: le altre forme minori di arresto di sviluppo (imbecillità, stupidità, ottusità di mente, ecc.), tali da rendere improprio l'inscritto ad un utile servizio militare, e la insufficienza delle funzioni psichiche, quando facciano temere che l'individuo possa essere non sempre pienamente cosciente dei propri atti: tutte dopo osservazione in ospedale militare.

17. L'alienazione mentale di qualsiasi forma, debitamente accertata anche con indagini familiari; se apparentemente guarita, quando per essa l'inscritto sia stato internato in un manicomio in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a scopo di cura e non per semplice osservazione.

18. Le nevriti gravi con manifesti segni di alterazioni locali, bene accertate e persistenti oltre il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in ospedale militare.

19. Tutte le malattie nervose centrali sistematizzate ovvero determinate da focolai distruttivi od infiammatorî con esiti permanenti (emianestesia, emianopsia, emicorea, ecc.), bene accertate in seguito ad osservazione in ospedale militare.

Tutte le malattie infiammatorie delle meningi o del cervello o del midollo spinale, acute o croniche ed anche se iniziali, accertate con osservazione in ospedale militare.

Le paralisi o le paresi, accertate con osservazione in ospedale militare, quando disturbino notevolmente la funzione di un arto e siano persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

20. L'epilessia nelle sue varie forme, rigorosamente accertata e per gli inscritti che l'allegano avanti al Consiglio di leva dopo osservazione in ospedale militare, durante la quale si assumeranno notizie anamnestiche familiari sulle malattie mentali, sulla criminalità ed alcoolismo.

Tutte le altre nevrosi di forma grave, le varietà originarie gravi di nevrastenia, le forme gravi di isterismo impiantate sopra un fondo psichico infantile, perfettamente riconoscibile, la miotonia, il paramioclono: accertate tutte con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

21. Il rachitismo e tutte le alterazioni delle ossa o delle articolazioni, che disturbino notevolmente la funzione di un arto.

22. La tubercolosi delle ossa e delle articolazioni, e tutte le malattie croniche delle stesse, sia le une che le altre accertate con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

23. Le lussazioni antiche, male ridotte o non più riducibili, di qualcuna delle principali articolazioni.

L'anchilosi e la notevole rigidità articolare, quando abbiano sede in una delle principali articolazioni, ovvero in parecchie articolazioni, anche se meno importanti; persistenti oltre il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in ospedale militare.

24. Le deformazioni consecutive ad antiche fratture di ossa maggiori, a grado tale da menomare notevolmente la funzione di un arto, da accertarsi con osservazione in ospedale militare.

CLASSE II.

Imperfezioni e malattie delle singole regioni.

25. La mancanza di una porzione delle ossa del cranio, a tutta spessezza.

Le ragguardevoli depressioni delle ossa stesse, quando sia accertato che producano gravi e permanenti alterazioni funzionali.

26. La blefaroptosi a grado tale da impedire o disturbare notevolmente la visione, qualunque sia l'occhio affetto, accertata con

osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

27. Il lagottalmo (permanente divaricazione delle palpebre) a grado tale da lasciare scoperti i due terzi della cornea a visione diretta all'innanzi;

l'ectropion (rovesciamento d'una palpebra all'infuori);

l'entropion (ripiegamento d'una palpebra all'indentro);

la trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare) estesa alla maggior parte delle ciglia;

l'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro);

il simblefaro (aderenza delle palpebre col bulbo oculare).

Tutte queste imperfezioni o malattie, quando, benchè limitate ad un solo occhio, siano di tale grado da produrre notevoli deformità, da essere di grave impedimento alla funzione visiva, da limitare notevolmente i movimenti del globo oculare, o da cagionare permanenti irritazioni oculari, e siano persistenti oltre il periodo della rivedibilità, nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

28. Il coloboma (divisione di una palpebra a tutta spessezza).

29. L'epifora, se continua, abbondante e da causa organica permanente, le malattie croniche della ghiandola lagrimale, la dacriocistite cronica e la fistola lagrimale, accertate tutte con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

30. Lo strabismo paralitico, soprattutto se sintomatico (tabe dorsale, tumori cerebrali iniziali, ecc.), a grado tale da recare grave disturbo alla funzione visiva, accertato con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

31. L'esottalmo accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, od a grado tale da cagionare una notevole deformità, persistente oltre il periodo della rivedibilità.

L'esoftalmo sintomatico di grave forma di morbo del Flaiani.

32. Lo pterigio, quando tocchi il centro del campo pupillare, accertato con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

33. La congiuntivite granulosa (tracoma) e le altre congiuntiviti croniche, sia l'una che le altre riuscite agli esiti insanabili di cui agli articoli 27 e 34, accertate con osservazione in ospedale militare (vedi avvertenza 7).

34. Gli esiti di choratite e di irite, quando riducano l'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 41, accertati in ospedale militare con osservazione e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

35. (*a*) La mancanza del globo dell'occhio.

36. La miopia (esclusa l'influenza della accomodazione) che superi di una qualsiasi frazione le 10 diottrie in entrambi gli occhi; o che, pur essendo di grado inferiore, ingeneri tuttavia, a refrazione corretta, una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 41, accertata con osservazione in ospedale militare (vedi avvertenze da 8 a 13).

37. L'ipermetropia binoculare che, dopo correzione, ingeneri tuttavia una diminuzione dell'acutezza visiva al grado stabilito dall'art. 41, accertata con osservazione in ospedale militare (vedi avvertenze da 8 a 13).

38. L'astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) quando, dopo correzione, induca tuttavia una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 41.

L'astigmatismo miopico composto, nel quale il meridiano meno refrangente (miopia totale) superi di qualsiasi frazione le 10 diottrie; o che, se di grado inferiore, dopo oppotuna correzione sferocilindrica, o, nel caso, solamente sferica della miopia totale, ingeneri tuttavia una diminuzione visiva al grado indicato dall'articolo 41.

L'astigmatismo ipermetropico composto, che, dopo correzione sferocilindrica, o, nel caso, semplicemente sterica, ingeneri tuttavia una diminuzione di acutezza visiva al grado indicato dall'art. 41.

(*a*) Per l'art. 47 del testo unico delle leggi sul reclutamento, questa imperfezione può dar luogo alla riforma degli inscritti di leva senza che occorra la loro presentazione personale.

N. B. Le forme di astigmatismo sopra indicate dovranno essere accertate con osservazione in ospedale militare (vedi avvertenze da 8 a 13).

39. Le forme gravi di anisometropia, in cui sia impossibile una completa correzione, sempre quando l'acutezza visiva sia ridotta al grado indicato dall'art. 41, accertate con osservazione in ospedale militare.

40. Le alterazioni del fondo oculare e tutte le forme di atrofia della pupilla ottica, le quali producano una diminuzione notevole di sensibilità luminosa, accertate con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Il restringimento concentrico del campo visivo, derivante da una forma qualsiasi di atrofia della papilla ottica o di altra malattia del fondo oculare, di grado tale da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza, da occupare una metà del campo visivo stesso, accertato con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

41. Tutte le altre alterazioni organiche e le malattie insanabili dell'occhio, per le quali l'acutezza visiva (corretto l'eventuale vizio di refrazione) sia ridotta a meno di un quarto della normale in entrambi gli occhi, ovvero a meno di un dodicesimo in un un occhio (vedi avvertenza 9).

Queste malattie ed alterazioni organiche dovranno essere accertate con osservazione in un ospedale militare, salvo il caso che per la loro gravità ed evidenza possano essere riconosciute e valutate in una sola visita. Quelle però che non siano riconosciute insanabili, non motiveranno la riforma che dopo trascorso il periodo della rivedibilità (vedi avvertenze da 8 a 13).

42. L'otite media secretiva cronica, unilaterale o bilaterale, solo se sostenuta da evidente carie delle ossa o da colesteatoma, o se abbia determinato risentimento o diffusione all'orecchio interno, o se accompagnata da mastoidite latente: accertata con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Le labirintiti accertate con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

43. La sordità assoluta bilaterale, accertata con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

La sordità assoluta unilaterale quando sia associata ad una diminuzione di acutezza uditiva nell'altro orecchio a grado tale da ridurre l'udizione della voce afona almeno ad un metro, accertata con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

44. (*a*) La mancanza totale del naso.

45. Le imperfezioni o le alterazioni o gli esiti di lesioni del naso, quando producano notevole deformità ed ostacolino in modo notevole la fonazione, la respirazione e la deglutizione, accertati con osservazione in ospedale militare.

46. L'ozena grave di entrambe le cavità nasali e le malattie dei seni e delle ossa nasali, gravi, accertate con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

47. Tutte le imperfezioni e tutti gli esiti permanenti delle malattie delle labbra, gravi al punto da produrre ragguardevoli deformità, o notevoli alterazioni funzionali.

Il labbro leporino, quando interessi più che la terza parte del labbro.

48. Il restringimento dell'orifizio orale e l'aderenza delle guancie colle gengive: tali da disturbare notevolmente le funzioni.

49. La mancanza o la carie estesa e profonda della massima parte dei denti, per modo che quelli che rimangono siano insufficienti alla masticazione e sempre che le condizioni fisiche dell'individuo dimostrino un conseguente decadimento delle condizioni generali.

(*a*) Per l'art. 47 del testo unico delle leggi sul reclutamento, questa imperfezione può dar luogo alla riforma degli inscritti di leva senza che occorra la loro presentazione personale.

Nei casi dubbi l'accertamento sarà fatto con osservazione in ospedale militare.

N. B. Il perito indicherà sempre nei casi d'inabilità il numero dei denti mancanti e di quelli cariati, facendo menzione anche dello stato di nutrizione generale dell'individuo.

50. I vizi o gli esiti di lesioni o malattie del palato osseo o molle con perdita di sostanza, o con alterazioni funzionali permanenti.

51. I vizi o gli esiti di lesioni o malattie dei mascellari, ledenti permanentemente l'uso di dette parti.

52. La perdita di una rilevante porzione della lingua, le sue aderenze anormali e tutte quelle gravi alterazioni o esiti di lesioni della stessa, che producano notevole disturbo delle sue funzioni.

53. La mutolezza permanente legalmente comprovata: quando sia dipendente da cause o da malattie transitorie, soltanto se persista oltre il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in ospedale militare.

54. Tutte le forme di afasia organica e le gravi forme di lalonevrosi spasmodica originaria, accertate con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

55. L'ipertrofia notevole delle maggiori glandole salivari, quando persista oltre il periodo della rivedibilità.

56. L'ipertrofia notevole delle tonsille palatine con infezione cronica delle cripte tonsillari, tali da disturbare gravemente la deglutizione, la respirazione e la fonazione, accertata con osservazione in ospedale militare, persistente oltre il periodo della rivedibilità e dopo infruttuosa cura anche per l'inscritto di leva.

57. L'ipertrofia considerevole della tonsilla faringea (vegetazioni adenoidi), quando produca notevoli disturbi respiratori; e l'adenoidismo caratterizzato, oltre che dalla facies adenoidea, anche da notevoli anomalie di sviluppo delle ossa del cranio, della faccia e del torace, e dai conseguenti disturbi funzionali; l'una e l'altro dopo osservazione in ospedale militare.

58. Gli esiti delle malattie o lesioni del collo e tutte le alterazioni organiche e permanenti di esso, che limitino notevolmente la mobilità del capo, accertate con osservazione in ospedale militare.

59. (*a*) I gozzi voluminosi.

60. L'ipertrofia della tiroide (gola grossa), a grado tale da compromettere le funzioni della respirazione e della circolazione, accertata con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

61. (*a*) La gobba voluminosa.

62. La gibbosità ed i vistosi deviamenti della colonna vertebrale; la notevole sproporzione fra i diametri del torace e gli altri vizi di conformazione del medesimo, che disturbino le funzioni dei visceri entrostanti, o producano deformità.

63. Le gravi e croniche alterazioni organiche e gli esiti di lesioni della laringe e della trachea accertati con osservazione in ospedale militare; le alterazioni organiche e gli esiti di lesioni meno gravi, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità, ed accertati anch'essi con osservazione in ospedale militare.

64. La tubercolosi polmonare anche incipiente, accertata con osservazione in ospedale militare.

Tutte le malattie dell'apparato respiratorio a decorso cronico ed i gravi esiti di esse, compresi i reliquati diagnosticabili della pleurite pregressa, accertati con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

65. La completa trasposizione congenita del cuore, quando ne alteri le funzioni, o danneggi quella degli organi vicini.

I vizi organici del cuore e le malattie croniche del pericardio e dei grossi vasi, accertati con osservazione in ospedale militare.

Le nevrosi cardiache, quando si presentino sotto una forma accessionale grave, siano accertate con osservazione in ospedale militare e persistano oltre il periodo della rivedibilità.

(*a*) Per l'art. 47 del testo unico delle leggi sul reclutamento, questa imperfezione può dar luogo alla riforma degli inscritti di leva senza che occorra la loro presentazione personale.

Le nevrosi del simpatico e del vago, bene accertate coi mezzi odierni con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

66. Le gravi e croniche malattie di un viscere addominale con deterioramento della costituzione, accertate con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

67. Le emorroidi intermedie ed interne croniche, quando siano accompagnate da tenesmo, siano causa di frequenti emorragie o di prolasso della mucosa del retto con tendenza allo strozzamento, o che abbiano prodotto grave anemia o debolezza generale; soprattutto se siano sostenute da stipsi ostinata, dipendente da reliquati inamovibili di gravi malattie intestinali, accertate con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

68. Il prolasso abituale dell'intestino retto, la incontinenza delle feci, il notevole e permanente restringimento dell'ano o dell'intestino retto, accertati con osservazione in ospedale militare.

La fistola anale grave, accertata con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

69. L'ernia inguinale bilaterale; l'ernia inguinale unilaterale non riducibile o non contenibile; entrambe accertate con osservazione in ospedale militare.

Tutte le altre forme di ernie viscerali non riducibili e non contenibili con opportuni apparecchi, accertate con osservazione in ospedale militare.

70. La perdita di ambo i testicoli o l'arresto del loro sviluppo, purchè queste imperfezioni siano associate a mancanza degli altri segni propri della virilità (infantilismo, bacino femineo e faccia imberbe).

71. Le malattie organiche e gli esiti delle lesioni dello scroto e del testicolo, evidentemente gravi, persistenti oltre il periodo della rivedibilità, e nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

72. (*a*) La perdita totale del pene.

73. La mancanza di una considerevole porzione del pene:

l'epispadia (fessura uretrale superiore congenita) in tutti i casi; l'ipospadia (fessura uretrale inferiore congenita), quando lo sbocco uretrale si trovi molto più indietro del glande (penieno-scrotale);

le fistole uretrali e vescicali, i tumori e le alterazioni permanenti della prostata, dopo osservazione in ospedale militare.

74. Le nefriti ed i calcoli renali, accertati con osservazione in ospedale militare, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

75. Le gravi malformazioni congenite della vescica (ectopia, ecc.), l'enuresi, soltanto quando sia sotto forma di stillicidio continuo, i restringimenti uretrali organici che rendano assai difficile la emissione dell'urina; i calcoli vescicali, e tutte le altre malattie delle vie orinarie, se gravi e croniche. Tali forme morbose debbono essere accertate tutte con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

76. Il foro ombellicale pervio per vizio congenito.

77. (*a*) La mancanza di una mano o di un piede.

78. La mancanza totale o la perdita della funzione:

a) di un pollice;

b) di un indice e di un altro dito della stessa mano;

c) delle ultime tre dita di una mano;

d) di due indici;

e) di tre dita fra le due mani;

f) delle ultime due falangi delle ultime quattro dita di una mano;

g) delle ultime due falangi di un indice insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della stessa mano;

h) delle ultime due falangi di un indice e di altre tre dita fra le due mani;

i) delle ultime due falangi di cinque dita fra le due mani;

(*a*) Per l'art. 47 del testo unico delle leggi sul reclutamento questa imperfezione può dar luogo alla riforma di Iniesritti dg, llvasenza che occorra la loro presentazione personale.

l) della falange ungueale di tutte le dita di una mano;

m) della falange ungueale di tre dita fra le due mani comprese quelle dei due pollici;

n) della falange ungueale di sei dita fra le due mani compresa quella di un pollice;

o) della falange ungueale di sette dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici.

79. La mancanza totale o la perdita della funzione:

a) di quattro dita di un piede;

b) dei due alluci con i corrispondenti metatarsi;

c) dei due alluci e di un altro dito dei piedi;

d) di un alluce e di tre altre dita fra i due piedi;

e) di cinque dita fra i due piedi esclusi gli alluci;

f) della falange ungueale di un alluce e di altre sei falangi ungueali fra i due piedi.

80. L'atrofia anche di un solo arto, a grado tale da disturbare notevolmente la funzione e qualsiasi altra forma di distrofie muscolari progressive (tipi Aran Duchenne, Erb, Landouzy, ecc.); accertata con osservazione in ospedale militare.

La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno 5 centimetri, accertata con osservazione in ospedale militare.

81. La convergenza o divergenza delle ginocchia, a grado deforme.

Le deviazioni dei piedi, conosciute col nome di piede equino, varo, valgo, talo o calcaneo.

82. Tutte le malattie, imperfezioni, o deformità non specificate in questo elenco, le quali però rendano palesemente inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma soltanto dopo essere state accertate in ospedale militare da un collegio medico, presieduto dal direttore dello stesso ospedale.

AVVERTENZE.

1. Le disposizioni contenute in questo elenco non hanno - nè potrebbero avere - un valore assoluto o tassativo; giacchè le espressioni generali, necessariamente impiegate per ogni caso speciale, non riescono a dare una definizione completa delle singole forme morbose e delle imperfezioni indicate negli articoli, nè a stabilirne il grado con tanta esattezza da fissare il limite preciso fra l'idoneità e l'inabilità al servizio militare.

2. Per conseguenza, il presente elenco ha essenzialmente il valore d'una guida, o d'un insieme di norme direttive inteso a facilitare ai medici periti l'adempimento del difficile incarico loro affidato, e ad ottenere, nei limiti del possibile, unità d'indirizzo e di criteri generali.

3. Nel qualificare certe forme morbose e nel tentare d'indicarne l'importanza in rapporto al servizio militare, si fu costretti ad adoperare alcune espressioni vaghe e indeterminate, quali per esempio quelle di grave, notevole, esteso, voluminoso, molteplice, ecc. Ora queste espressioni vanno intese con savio discernimento e con un'esatta conoscenza degl'iconvenienti a cui s'andrebbe incontro se s'interpretassero con criteri troppo larghi o troppo restrittivi.

Questo è un compito certamente difficile, ma non superiore alle forze e ai mezzi degli ufficiali medici, i quali, stando continuamente in mezzo ai soldati e dividendo con essi le maggiori fatiche del servizio, sono perfettamente in grado di conoscere le esigenze speciali della vita militare e di apprezzare, caso per caso, l'attitudine necessaria per la prestazione d'un utile servizio.

4. Ottemperando alla disposizione dell'art. 58 della legge sul reclutamento, quando si tratti di inscritti affetti da malattie presunte sanabili in breve tempo, o da esiti morbosi che pure in breve tempo possono dissiparsi, invece della rivedibilità, si dovrà proporre il rimando ad ulteriore visita nella sessione della leva stessa, cioè ad una delle sedute suppletive.

5. I militari affetti da una delle infermità o lesioni che sono causa di riforma per gl'inscritti di leva, soltanto dopo trascorso il periodo della rivedibilità, dovranno essere riformati solamente quando l'infermità o lesione si è mostrata persistente dopo opportune cure - purchè non cruente - seguite da convenienti periodi di licenze di convalescenza.

6. Per giudicare con giusto criterio sulla debolezza di costituzione, il perito dovrà sempre tener conto di un complesso di fattori, che sono rappresentati dallo sviluppo armonico di tutto l'organismo. Nei casi non evidenti, il giudizio dovrà essere avvalorato dai fattori principali, che valgono a determinare l'indice di robustezza dell'organismo; cioè la misura del perimetro toracico ed il peso, in relazione alla statura, tenendo presente che, in linea generale, per le medie stature il perimetro toracico deve corrispondere alla metà o più della statura stessa, ed il peso avvicinarsi ai decimali della medesima; per le alte stature queste cifre possono essere inferiori alle proporzioni suaccennate.

Per quanto riguarda la misura del perimetro toracico, si ricorda al perito che il nastro misuratore deve applicarsi esattamente orizzontale intorno al torace, facendolo scorrere sulle areole mammillari, per modo che il suo margine superiore venga a strisciare lungo la base dei capezzoli. Tenuto moderatamente teso, esso passerà a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, rimanendo aderente alla superficie cutanea delle regioni laterali e anteriori del petto, senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione: mentre i suoi due capi s'incroceranno sullo sterno quasi senza spostarsi dalla linea orizzontale, e si sovrapporranno in modo, che l'un capo venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore dell'altro capo; l'individuo dovrà star ritto in piedi, col capo eretto, colle braccia pendenti ai lati del corpo, con le spalle bene aperte e portate indietro, per ottenere che le scapole non facciano una sporgenza esagerata.

La misura deve essere presa durante il riposo respiratorio, cioè nel momento che intercede, nella respirazione normale, fra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per un tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori successivi.

Nei casi dubbi nei quali vi sia ragione di sospettare che gli individui, o per prolungato digiuno, o per eccessi di qualsiasi genere, si siano procurato un temporaneo deperimento, che abbia le apparenze della debolezza di costituzione, sarà di regola indicato l'invio in osservazione in un ospedale militare, perchè si proceda ad ulteriori esami, fra cui, occorrendo, a quello del sangue.

7. I militari affetti da congiuntivite granulosa secernente saranno curati in reparti speciali non ospedalieri.

Quando la forma morbosa non sia più secernente il militare sarà addetto, previo un periodo di osservazione in un reparto contumaciale, in reparti di truppe speciali per oftalmici ed adibito esclusivamente a servizi sedentari.

8. Sotto la locuzione di acutezza visiva normale si volle indicare quel grado del visus che permette di distinguere i caratteri di prova sotto un angolo visivo non maggiore di cinque minuti primi (5'), misura generalmente ammessa. Si è ancora data la preferenza a questo principio anzichè a quello approvato nel Congresso oftalmologico internazionale del 1909, non essendosi ritenuto opportuno sostituire gli ottotipi del de Wecher, del Baroffio, ecc., che sono i più noti e diffusi nei nostri ospedali militari, con scale murali internazionali, di cui, del resto, non v'ha un tipo unico, ma parecchi tipi secondo i vari autori.

La determinazione dell'acutezza visiva deve essere fatta sempre a distanza per mezzo delle tavole murali, vale a dire nello stato di riposo dell'accomodazione; prima separatamente per ciascun occhio e poi simultaneamente, tenendo conto delle speciali prescrizioni stabilite dall'art. 41.

Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole - l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame - si hanno le seguenti gradazioni:

A 5 metri	. . . V = 5/5	ossia	V = 1	(normale)
» 7.5 »	. . . V = 5/7.5	»	V = 2/3	
» 10 »	. . . V = 5/10	»	V = 1/2	
» 15 »	. . . V = 5/15	»	V = 1/3	
» 20 »	. . . V = 5/20	»	V = 1/4	
» 30 »	. . . V = 5/30	»	V = 1/6	
» 40 »	. . . V = 5/40	»	V = 1/8	
» 50 »	. . . V = 5/50	»	V = 1/10	

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore 5 rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea della scala sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a 5 metri, le sole lettere, o i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40: ossia V = 1/8.

Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia quando a 5 metri non vengono più distinte neppure le lettere, o i segni, di maggiori dimensioni che un occhio normale vede a 50 metri, occorrerà far avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa), e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1, che rappresentano la distanza - non più costante, ma variabile - a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli 2 metri le lettere o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri, la cui acutezza visiva è ridotta a 2/50; ossia V = 1/25.

9. Quando il visus di un occhio è ridotto ad 1/12 l'inscritto dovrà essere dichiarato idoneo a servizio incondizionato anche se il visus dell'altro occhio è ridotto ad un 1/4.

10. La determinazione dei vizi di refrazione sarà fatta tanto coi mezzi subbiettivi, quanto con quelli obbiettivi, ma la diagnosi e le conclusioni medico-legali debbono fondarsi esclusivamente sulla determinazione obbiettiva.

11. Durante il periodo di osservazione, agli affetti da vizi di refrazione, riconosciuti idonei al servizio militare, saranno assegnate le opportune lenti correttive, sia sferiche che cilindriche.

Per i militari affetti da vizi di refrazione, già in precedenza riconosciuti idonei al servizio militare, la prescrizione delle lenti correttive sarà fatta in un ospedale militare principale.

12. L'astigmatismo miopico composto deve considerarsi come una forma di miopia complicata ad astigmatismo miopico semplice. Difatti il numero di diottrie di miopia del meridiano meno refrangente corrisponde alla miopia totale del soggetto, corretta la quale, con lente sferica, resta solamente un certo grado di miopia in un solo meridiano; l'astigmatismo miopico composto, adunque, è così trasformato in astigmatismo miopico semplice.

Per esempio nel caso di astigmatismo miopico composto di 5 diottrie nel meridiano più refrangente, e di 3 diottrie nel meridiano meno refrangente, la miopia totale è uguale a 3 diottrie, e l'astigmatismo composto, corretta la refrazione miopica con lente sferica di 3 diottrie, si trasforma in un astigmatismo miopico semplice di 2 diottrie.

Lo stesso dicasi per l'astigmatismo ipermetropico composto, nel quale l'ipermetropia totale è data dal meridiano più refrangente.

Il perito, quando lo creda possibile, potrà prescrivere anche la correzione sfero-cilindrica.

13. Per poter dichiarare inabile al servizio militare un iscritto affetto da alterazione organica o da malattia insanabile dell'occhio con riduzione dell'acutezza visiva, è necessario l'invio in osservazione in ospedale militare: eccettuati soltanto quei casi nei quali l'affezione morbosa, o i suoi reliquati, siano talmente evidenti da non lasciare sussistere alcun dubbio al riguardo.

14. I militari affetti da ernia dovranno dichiarare per iscritto al comandante del corpo, al quale saranno assegnati, se intendono sottoporsi alla cura radicale dell'ernia, acciocchè possa farli ricoverare in un ospedale militare.

Nel caso in cui tale cura radicale fosse rifiutata, i militari in parola, riceveranno un apparecchio contentivo secondo le indicazioni dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario, il quale, oltre ad assicurarsi personalmente del buon funzionamento dell'apparecchio, dovrà avere cura di insegnarne ai militari la razionale applicazione.

15. L'invio in osservazione, anche quando non sia tassativamente prescritto dagli articoli, è lecito, anzi doveroso, in tutti quei casi in cui sia difficile determinare la natura, il grado o la curabilità di una malattia, massime se questa è facile a simularsi. È poi assolutamente necessario, in caso di malattie moltepplici, motivanti l'inabilità al servizio per l'insieme dei loro effetti, come pure quando si tratti di malattie, egualmente inabilitanti, non specificate nell'elenco.

I verbali relativi alle osservazioni subite dagli inscritti arruolati dovranno essere trasmessi dai Consigli di leva ai distretti e da questi ai corpi all'atto stesso in cui vi sono inviati i detti inscritti. Tale disposizione deve essere rigorosamente osservata nell'intento di evitare il caso che un individuo sia sottoposta a più osservazioni per la stessa malattia.

Nessun militare dovrà essere sottoposto a rassegna per infermità od imperfezioni per le quali è prescritta l'osservazione se non dopo che questa sia stata compiuta. Di essa dovrà essere fatta speciale menzione nel verbale della rassegna.

16. Invece non è sempre necessario l'invio in osservazione dei militari affetti da una qualsiasi forma di epilessia, perchè sovente gli accessi di questa nevrosi non si manifestano che a lunghi intervalli e la loro insorgenza è forse meglio favorita dalle condizioni in cui il militare si trova nel proprio corpo, anzichè da quelle della vita ospitaliera.

Per conseguenza, tali militari possono venir proposti direttamente a rassegna, e le dichiarazioni degli ufficiali medici dei corpi saranno ritenute sufficienti, purchè basate su fatti ineccepibili e accertati personalmente dai medici stessi.

17. Quando nell'elenco si prescrive l'osservazione per malattie che sono causa di riforma solo dopo trascorso il periodo della rivedibilità, l'osservazione stessa dovrà aver luogo anche nelle visite cui l'inscritto deve essere sottoposto durante il detto periodo.

18. L'osservazione non deve mai essere troppo prolungata: ma, se per eccezione, come per esempio nel caso di cura intrapresa, dovesse protrarsi oltre un certo limite, il direttore dell'ospedale ne informerà i Consigli di leva, ogni qualvolta l'osservazione non possa aver esito prima che termini la sessione della leva stessa.

19. I medici periti dovranno essere molto cauti nell'esprimere giudizi di provocazione o di simulazione di malattia. Le simulazioni più grossolane non si reputeranno, di regola, meritevoli di denunzia: ad ogni modo, poi, tali giudizi saranno sempre basati su sintomi obbiettivi.

20. Quando si tratti di riconoscere e di valutare affezioni morbose di accertamento difficile, o anche la predisposizione a tali malattie, può essere utile ai direttori d'ospedale il ricorrere alle informazioni, alle autorevoli testimonianze, ai certificati di notorietà, ecc.; ma questi, che sono semplici elementi d'indagine, non costituiranno mai la base di giudizi, i quali debbono essere scientifici e personali.

21. Le dichiarazioni mediche di proposta ad osservazione ed a rassegna dovranno essere compilate con chiarezza e precisione, senza tuttavia dimenticare tutti quei particolari che si ritengono necessari ad illuminare i periti, i quali debbono eseguire l'osservazione e la visita di rassegna.

Il ministro della guerra: GIARDINO.

Allegato B.

ELENCO delle imperfezioni e delle infermità che motivano la inabilità assoluta alle fatiche della guerra, e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente.

1. La miopia che superi di qualsiasi frazione le 8 diottrie in entrambi gli occhi.

2. L'astigmatismo misto.

3. L'astigmatismo miopico composto, nel quale la miopia totale superi di qualsiasi frazione le 8 diottrie.

4. Le congiuntiviti manifestamente croniche.

5. Il tracoma (servizio in speciali reparti di truppa).

6. La diminuzione notevole dell'udito doppia, quando l'udizione della voce afona sia ridotta ad una distanza inferiore ad un metro.

7. L'ernia crurale e l'ernia epigastrica. Tutte le altre specie di ernia fuorchè quelle allo stato di punta.

8. La mancanza del padiglione di un orecchio quando vi sia atresia completa del condotto uditivo corrispondente.

9. L'idrocele cistico voluminoso ed il comunicante.

10. Il varicocele voluminoso e nodoso con atrofia del testicolo.

11. Il cirsocele voluminoso e nodoso.

12. La fistola anale lieve.

13. Le lussazioni recidivanti delle principali articolazioni.

14. La lussazione permanente di un pollice, o di un alluce, o la mancanza di un alluce.

15. La paralisi del facciale.

16. Le paresi che non raggiungano il grado per la riforma.

17. Le nevrosi cardiache, purchè accentuate.

18. L'accorciamento di un arto inferiore dai 3 ai 5 centimetri.

N. B. L'assegnazione permanente ai servizi sedentari sarà regolata dalle seguenti norme:

a) quando un inscritto o militare è sottoposto ad osservazione e confermato idoneo al servizio militare in genere, nel verbale relativo alla osservazione stessa il direttore dell'ospedale dovrà indicare pure se detto inscritto o militare si trovi nelle condizioni previste da qualcuno degli articoli del presente elenco per essere assegnato permanentemente al servizio sedentario;

b) quando presso i corpi il direttore del servizio sanitario presuma che un militare si trovi nelle condizioni previste dal presente elenco, dovrà inviarlo in osservazione perchè il direttore dell'ospedale possa emettere il proprio giudizio nella maniera prescritta dalla lettera *a*). Lo stesso giudizio potrà essere emesso dal direttore di sanità o dall'Ispettorato di sanità militare;

c) i direttori del servizio sanitario dei corpi, prima di inviare un militare alla osservazione di cui sopra, dovranno personalmente accertarsi che non sia già stato emesso nei riguardi di detto militare il giudizio di idoneità al servizio incondizionato da un direttore di ospedale (vedi avvertenza n. 15 dell'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare), da un direttore di sanità o dall'Ispettorato di sanità militare;

d) presso ogni deposito o centro di mobilitazione sarà tenuto sempre al corrente un apposito registro dei militari inabili permanentemente alle fatiche di guerra, al quale dovranno essere allegate le dichiarazioni mediche giustificative di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*);

e) potranno ottenere l'assegnazione permanente ai servizi sedentari soltanto coloro che si trovino nelle condizioni tassativamente indicate nel presente elenco;

f) qualora per interventi operativi o cure le condizioni di un militare che ottenne l'assegnazione permanente al servizio sedentario si modificassero, il militare in parola sarà sottoposto al giudizio di un Collegio medico presso l'ospedale militare principale per accertare se abbia riacquistata l'idoneità al servizio incondizionato.

Il ministro della guerra: GIARDINO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il commissario del Governo con sua istanza in data di ieri, ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio per i fatti denunciati in relazione al piroscafo *Rosalia L.*

Ritenuto che lo stesso commissario del Governo ha eseguito il deposito della istanza nella segreteria della Commissione, insieme al fascicolo degli atti;

Visto l'art. 6 del regolamento interno della Commissione delle prede approvato nella seduta del 26 giugno 1915 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 luglio detto anno;

Decreta:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione delle prede dell'istanza del commissario del Governo, insieme al fascicolo degli atti per il giudizio in relazione al piroscafo *Rosalia L.*

Manda al segretario della Commissione delle prede per la pubblicazione e per le comunicazioni da farsi del presente decreto a norma di legge.

Roma, 27 luglio 1917.

Il presidente: *Michele La Terza.*

Il segretario: *Riccardo Marcelli.*

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 24 luglio 1917, in Ragalna, provincia di Catania, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

COMMISSARIATO GENERALE PEI CONSUMI

IL COMMISSARIO GENERALE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, n. 76;

Considerate le condizioni attuali del mercato delle frutta e delle ortaglie nella provincia di Napoli e la necessità di regolare temporaneamente la esportazione di tali prodotti, anche con riferimento alle zone confinanti, al fine di assicurare alla provincia di Napoli e ai vicini centri di produzione la quantità necessaria al consumo, consentendo oltre questi limiti facoltà di esportazione;

Dispone:

Art. 1.

La esportazione della frutta e delle ortaglie dalle provincie di Napoli, Caserta, Avellino e Salerno è sottoposta - sino a nuove disposizioni - al controllo dell'ispettore compartimentale dei consumi per la Campania, il quale ha facoltà di concedere autorizzazioni di esportazione anche generali e senza limitazioni.

Agli effetti di questa disposizione sono vietati il carico e la spedizione di frutta e di ortaglie per destinazione non autorizzata.

Art. 2.

Le infrazioni alle precedenti disposizioni sono punite a norma dell'art. 23 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Roma, 26 luglio 1917.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e per i consumi

CANEPA.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 19 febbraio 1917:

Vedove.

Marchetti Domenica di Marchetti Cristofaro, soldato, L. 630 — Amabile Maria di Esposito Giovanni, id., L. 630 — Dosi Flora di Emiliani Natale, id., L. 630 — Visantin Maria di Brun Bernardo, id., L. 730 — Buzzi Rosa di Vicenti Biagio, id., L. 630 — Tumini Peppina di Di Marco Domenico, id., L. 630 — Arco Enrichetta di Ugolino Paride, id., L. 630 — Bosio Maddalena di Cigola Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Mainetti Margherita di Calvi Angelo, soldato, L. 630 — Galvani Emma di Pasquettin Giuseppe, id., L. 630 — Capiotto Ester di Bardella Attilio, id., L. 730.

Gasperin Teresa di Bortot Gervasio, caporale, L. 840 — Marcon Angela di Bottcon Francesco, soldato, L. 680 — Sacristani Maria di Guaragnoni Pietro, id., L. 630 — Viccardi Annunziata di Scolaro Giacomo, id., L. 630 — Nolasco Maria di Furone Vito, id.' L. 630 — Landi Antonia di Duranti Domenico, id., L. 630 — De Noni Olimpia di Bernardi Antonio, id., L. 630 — Manfredini Ermelinda di Bonacini Italo, id., L. 630 — Ghione Margarita di Ivalti Giacomo, id., L. 630 — Zincaretti Vittoria di Carletti Vincenzo, id., L. 630.

Castellani Ida di Mariolani Francesco, soldato, L. 630 — Noglia Vita di Stallone Michele, id., L. 730 — Spatera Rosa di Stumbo Luigi, id., L. 730 — Giacchetto Anna di Boem Olivo, id., L. 730 — Turrini Crocilde di Concaro Giuseppe, id., L. 630 — Punzo Angela di Di Nucci Adelchi, id., L. 630 — Di Giore Felicia di Pascuccio Agostino, id., L. 630 — Rasalen Maria di Fregonese Enrico, id., L. 630 — Moscardini Anna di Venturini Noè, id., L. 630 — Elefante Filomena di Gatalano Giuseppe, id., L. 630 — Camilleri Vincenza di Scibetta Calogero, id., L. 630 — Martoni Maria di Vittori Mariano, id., L. 630 — Marino Rosa di Impellizzeri Gaetano, id., L. 630 — Pulici Rosa di Molteni Agostino, caporal maggiore, L. 840 — Zanini Barbara di Paganotti Vittorio, soldato, L. 630 — Perna Maria di Ippolito Vincenzo, id., L. 630.

Bazzano Concetta di Genovese Sebastiano, soldato, L. 630 — Cesari Maria di Vogli Luigi, id., L. 630 — Marini Carmela di De Lellis Franco, id., L. 630 — Moracchioli Achille di Casani Achille, caporale maggiore, L. 840 — Campanini Maria di Cesati Aurelio, soldato, L. 630 — Zaina Luigia di Marcatti Antonio, id, L. 630 — Curcio Antonia di Costa Pietro, id., L. 630 — Bengivenni Ersilia di Broccoli Enea, id., L. 680 — Roselli Maria di Giovanelli Giuseppe, id., L. 630 — Fiumi Rita di Calroni Rodolfo, caporale maggiore, L. 840 — De Luca Teresa di Arturi Gennaro, soldato, L. 630.

Berton Leonida di De Faveri Giovanni, sergente, L. 1170 — Segreti Silvina di Magherini Giuseppe, soldato, L. 630 — Santi Assunta di Montini Paolo, id., L. 630 — Naliotti Angilla di Roncoletto Saturnino, id., L. 630 — Piloni Maria di Romano Gaetano, id., L. 630 — Lodi Clementa di Guerzoni Evaristo, id., L. 630 — Togni Rosa di Cimarelli Pietro, id., L. 630 — Gaspari Anna di Bodini Annibale, id, L. 630 — Monti Francesca di De Paoli Primo, id., L. 630 — Raimondi Santa di Longobardi Luigi, id., L. 630 — Casadei Giovanna di Cecchi Primo, id., L. 630 — Romaldi Emma di Caroli Filiberto, id., L. 630 — Mattiello Giovanna di Venturini Giovanni, id., L. 630 — Pagano Margherita di Cervino Antonio, id., L. 630.

Genitori.

Di Franco Giuseppe di Fedele, soldato, L. 210 — Bressani Modista di Tornata Augusto, id., L. 630 — Poloni Luigi di Giovanni, id., L. 630 — Vaia Vincenzo di Cesario, id., L. 630 — De Santis Maria di Vaia Cesario, id., L. 630 — Battistoni Enrico di Attilio, id., L. 630 — Raffa Giacobbe di Calogero, caporale, L. 840 — Gatto Michele di Raffaele, soldato, L. 630 — Spiccia Sante di Giuseppe, sergente, L. 1120 — Comin Giuseppe di Guglielmo, soldato, L. 420 — Pirracchio Salvatore di Francesco, id., L. 630 — Giraldi Ippolito di Ernesto, id., L. 630 — Gigli Torrello di Giovanni, id., L. 630 — Di Gaetano Felice di Rocco, id., L. 630 — Della Zazzero Domenico di Pietro, id., L. 630 — Montecchi Antonio di Bonini Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Udà Maria di Moggi Giuseppe, soldato, L. 630 — Coldani Giovanni di Luigi, id., L. 630 — Rattazzi Angelo di Carlo, id., L. 630 — Cardarelli Filippo di Sante, id., L. 630 — Tambascia Maria di Monaco Samuele, tenente, L. 1500 — Solari Giuseppe di Giacomo, soldato, L. 630 — Emiliani Ermenegildo di Casadio Silvio, id., L. 630 — Cavallini Giovanni di Raffaele, id., L. 210 — Gallina Pietro di Francesco, id., L. 630 — Ciulli Armida di Vannini Alfredo, id., L. 630 — Tommasoni Rosa di Nardi Lorenzo, id., L. 630 — Gizzi Marco di Francesco, id., L. 630 — Tardera Giuseppe di Giorgio, id., L. 630 — Zuccoli Angelo di Massimo, id., L. 630 — Minicucci Rocco di Paolo, id., L. 630 — Stagi Maria di Paoli Emilio, caporale, L. 840 — Greppi Rosa di Lesca Giuseppe, sergente maggiore, L. 1120 — Cappannelli Amabile di Righi Olindo, soldato, L. 630 — De Sirello Vincenzo di Innocenzo, sergente, L. 1120 — Donnini Adriano di Alfredo, caporal maggiore, L. 840.

Sina Gioseffa di Minnutti Gioacchino, soldato, L. 630 — Pisani Pietro di Giuseppe, id., L. 630 — Botarelli Pia di Contini Odino, id., L. 630 — Sartorio Rosa di Ferrari Pietro, caporal maggiore, L. 840 — Giglio Pasquale di Antonio, soldato, L. 630 — Squaro Giovanni di Gerolamo, id., L. 630 — Tesser Giuseppina di Rizzotto Angelo, id., L. 630 — Baldassari Luigi di Francesco, id., L. 630 — Cerini Maria di Comparini Ottavio, caporale, L. 840 — Lorenzi Chiara di Uselle Pasquale, soldato, L. 630 — Minaglia Luigi di Masciadri Federico, caporale, L. 840 — Bassini Costantino di Luigi, soldato, L. 630 — Marina Giuseppa di Tavani Carlo, id., L. 630 — Alliod Giovanni di Grado, id., L. 630 — Grimini Omobono di Giacobbe, id., L. 630 — Misceli Vita di Abbate Rocco, id, L. 630 — Chierici Simone di Giovanni, id., L. 420 — Antonelli Agostino di Adolfo, id., L. 630 — Conti Maria di Rossi Carlo, id., L. 630.

Robuffo Angelo di Andrea, id., L. 630 — Olcelli Tranquillo di Silvio, id., L. 630 — Lenzi Michelangelo di Azzelio, id., L. 630 — Zucchetti Giovanni di Ettore, caporal maggiore, L. 840 — Griotto Giuseppe di Lorenzo, sergente, L. 1120 — Gatti Giovanni di Martino, soldato, L. 630 — Garlaschelli Stefano di Giuseppe, id., L. 630 — Gemelli Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630 — Borcogni Adriano di Antonio, id., L. 630 — Parodi Lorenzo di Giovanni, id., L. 630 — Rossi G. Maria di Giuseppe, id., L. 630 — Simoncini Pietro di Adelmo, id., L. 630 — Gangini Giovanni di Attilio, id., L. 315 — Gaido Michele di Pietro, id., L. 630 — Manetti Melchiade di Giuseppe, id., L. 630 — Porcaro Stefano di Vincenzo, id., L. 630 — Lattanti Domenico di Pietro, id., L. 630.

Paulucci Giovanni di Eugenio, soldato, L. 630 — Piazza Giacomo di Mario, id., L. 630 — Valtorta Carlo di Lodovico, caporale, L. 840 — Barbero Giuseppe di Carlo, soldato, L. 630 — Caruso Tiralongo Corrado di Corrado, id., L. 630 — Di Bianco Luigi di Francesco, caporale, L. 840 — Marciano Giuseppe di Achille, id., L. 840 — Mazzoli Adelmina di Bernardoni Amedeo, soldato, L. 630 — Pusimano Providenza di Campo Angelo, id, L. 630 — Monti Luigi di Armando, caporal maggiore, L. 840 — Lanzafame Agata di Romeo Casimiro, id., L. 840 — Di Galante Maria di Giusti Umberto, soldato, L. 630.

Dilaghi Giovanni di Gino, soldato, L. 630 — Galliena Pietro di Angelo, id., L. 630 — Montanari Giovanna di Zanzani Angelo, id., L. 630 — Aletta Giuseppe di Mercurio, id., L. 630 — Mazza Clemente di Luigi, id., L. 630 — Savino Gerardo di Giuseppe, id., L. 315 — Begnis Cornelio di Lorenzo, id., L. 630 — Migliavacca Angelo di Pietro, id., L. 630 — Carigliano Angelo di Alberto, id., L. 630 — Samuelli Faustino di Pietro, id., L. 630 — Corti Paolo di Carlo, id., L. 630 — Bicutri Emilio di Salvatore, id., L. 630 — Antronago Vincenzo di Annunziato, id., L. 630 — Rinaldi Angela di Lagalante Vito, id., L. 630 — Arienti Gerolamo di Giovanni, id., L. 630 — Fumagalli Maria di Rocca Enrico, id., L. 630 — Mori Maria di Ghironi Marcello, id., L. 630 — Muti Beatrice di Bugnoni Ettore, caporal maggiore, L. 840 — Giuntini Antonio di Cesare, soldato, L. 630 — Senicaglia Nazzareno di Giuseppe, id, L. 630 — Padovani Ernesto di Mario, caporale, L. 840 — Riva Zosimo di Ambrogio, soldato, L. 630 — Lelii Giovanni di Giuseppe, id., L. 315 — Ballanti Maria di Bellotti Remo, id., L. 630 — De Viti Maria di Couson Emilio, id., L. 630 — Laromè Giacomo di Attilio, sottotenente, L. 1140.

Bai Rosa di Bonelli Angelo, caporale, L. 840 — Gelmetti Romano di Luigi, id., L. 840 — Giuranna Giovanni di Vincenzo, soldato

L. 630 — Pellini Erminia di Pedretti Diocle, id., L. 630 — Piras Maria di Spiga Luigi, id., L. 630 — Antonazzo Medico di Luigi, id., L. 630 — Rossi Maria di Ridolfi Elzemiro, id., L. 630 — Bertini Olinto di Ivan, id., L. 630 — Zanichelli Arcangelo di Augusto, id., L. 630 — Zicari Leonardo di Giuseppe, id., L. 630 — Giannone Maria di Di Blasio Michele, id., L. 630 — Rotelli Tit di Luigi, id., L. 630 — Poggiani Santi di Vittorio, id., L. 630 — Solmi Giovanni di Saverio, id., L. 630 — Mantovani Alessandro di Ettore, id., L. 630 — Di Giorgio Michele di Angelo, caporale, L. 840 — Tucci Raimondo di Paolo, soldato, L. 630 — Palmia Maria di Saracchi Vittorio, id., L. 630.

Scaramella Pietro di Armando, soldato, L. 630 — Niosi Domenico di Giuseppe, id., L. 630 — Ciapponi Maria di Squaratti Giovanni, id., L. 630 — Coraglia Domenico di Giorgio, id., L. 630 — Del Ferraro Bruno di Antonio, id., L. 630 — Bonomelli Domenico di Pedrali Paolo, id., L. 630 — Serra Ottavia di Simoni Attilio, id., L. 630 — Becce Michele di Amedeo, id., L. 630 — Anselmi Cleonice di Lorenzini Giovanni, id., L. 630 — Mariani Ernesta di Casalini Aristide, maggiore, L. 2040 — Argnani Federico di Luigi, soldato, L. 630 — Pietrocarlo Cecilia di Mastrangeli Giuseppe, id., L. 630 — Rotondo Teresa di Ianniello Michelangelo, id., L. 630 — Donnini Giuseppe di Celestino, id., L. 630 — Sen Lonardo di Angelo, id., L. 630 — Ginepro Francesco di Giacomo, id., L. 630 — Gitto Felice di Angelo, id., L. 630 — Bontacini Filide di Pugi Fosco, id., L. 630 — Cappelletti Alessandro di Vincenzo, id., L. 630 — Tonghi Teresa di Cappelletti Vincenzo, id., L. 630.

Debernardi Ernesto di Giovanni, soldato, L. 630 — Scipione Giustina di Di Pompeo Giuseppe, id., L. 630 — Abbati Fedele di Lindo, caporal maggiore, L. 840 — Serravalle Maria di Fameo Antonio, sottotenente, L. 1530 — Ragonesi Domenico di Agostino, soldato, L. 630 — Tagliabue Luigia di Bianchi Antonio, id., L. 630 — D'Alloro Giuseppe di Luigi, id., L. 630 — Valenti Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Cappiello Antonino di Gioacchino, caporale, L. 840 — Scornavacche Rosalia di Sanchez Mario, soldato, L. 630 — Cavallo Antonio di Giambattista, id., lire 630 — Torre Domenico di Lorenzo, carabiniere, L. 840 — Banfi Angelo di Felice, soldato, L. 630 — Zanacchi Angelo di Bernardo, caporale, L. 840 — Cleopazzo Ippazio di Nicola, soldato, L. 630 — Gitani Giovanna di Serafini Giuseppe, id., L. 630 — Tosetti Giacinto di Paolo, id., L. 630 — Marcolini Domenico di Domenico, id., L. 630 — Fiorentini Verdiana di Marianelli Giovanni, id. L. 630.

Chimera Francesco di Vincenzo, soldato, L. 630 — Massaro Maddalena di Castiello Francesco, id., L. 680 — Pozzi Giocondo di Filippo, id., L. 630 — Ombra Fortunata di Gioffi Salvatore, id., L. 630 — Gambino Giuseppe di Gaetano Nunzio, id., L. 630 — Sudati Luigi di Giacomo, id., L. 630 — Fattori Luigi di Giuseppe, id., L. 630 — Rannati Raimondo di Silvio, id., L. 630 — Ferri Costantino di Federico, id., L. 630 — Nicolini Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630 — Fiaschi Leopoldo di Ernesto, id., L. 315 — Castagnolo Paolo di Angelo, id., L. 630 — Baldi Candido di Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Banfi Adelaide di Reina Umberto, soldato, L. 630 — Dominoni Giuseppe di Luigi, caporale, L. 840 — Rosso Luigi di Giovanni, soldato, L. 630 — Rimoldi Luigi di Giuseppe, id., L. 630 — Formenti Maria di Trivulzio Umberto, caporale, L. 840 — Sbrano Giovan Natale di Ugo, soldato, L. 630 — Matteucci Attilio di Terzo, id., L. 630.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 luglio 1917, in L. 139,90.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 27 luglio 1917, da valere per il giorno 28 luglio 1917:

Franchi	125 61	Dollari	7 23 1/2
Lire sterline	34 42	Pesos carta	3 14
Franchi svizzeri	153 29 1/2	Lire oro	—

MINISTERO dell'industria, del commercio e del lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 27 luglio 1917.

Titoli di Stato.

CONSOLIDATI

	Corso medio
Rendita 3,50 % netto	80 62
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	78 40
Rendita 3,00 % lordo	54 —
Prestito 5 % netto	90 36
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali 4 % con scadenza:	
al 1° ottobre 1917	99 76
al 1° aprile 1918	99 37
al 1° ottobre 1918	98 76
al 1° aprile 1919	98 09
al 1° ottobre 1919	97 57
al 1° ottobre 1920	96 20
Buoni del tesoro triennali 5 % con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 54
al 1° ottobre 1919	99 41
Buoni del tesoro quinquennali 5 % con scadenza:	
al 1° aprile 1921	98 65
al 1° ottobre 1921	98 52
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	85 84
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	85 84
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	90 81
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	396 —
Obbligazioni 3 % netto redimibili	356 —
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	92 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	297 62
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	330 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	425 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	450 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	345 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	420 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	310 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	336 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D[1]	337 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	546 —
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli	424 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % della ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	306 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	79 42

Cartelle di credito comunale e provinciale 4 % . . .	84 —
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	412 —
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %	82 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	444 06
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	465 14
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	453 79
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	437 31
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	482 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	496 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 % .	459 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	430 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 % . . .	496 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 % .	462 50

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

CONCORSI

Concorso nel R. istituto dei sordomuti di Torino.

È aperto un concorso per l'assegnazione di tre posti gratuiti di fondazione del Ministero della pubblica istruzione nel R. istituto dei sordomuti di Torino.

Le domande dovranno essere accompagnate dallo stato di famiglia ed essere presentate alla Direzione del R. istituto dei sordomuti in Torino (Via Assarotti, n. 12) entro il giorno 15 settembre.

Per qualsivoglia informazioni rivolgersi alla suddetta Direzione.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *27 luglio 1917* — **(Bollettino di guerra n. 794).**

A Malga Zurez (oriente del Garda), in Val Cordevole e nell'alto Boite nostre pattuglie provocarono piccole azioni con esito a noi favorevole.

Tentativi di attacco di nuclei nemici alla testata di Val Dogna, sul Rombon ed al Dosso Faiti vennero respinti dai nostri posti avanzati.

La lotta delle artiglierie, assai moderata sulla fronte tridentina, durò violenta nella giornata di ieri su alcuni tratti della fronte Giulia, particolarmente fra il Dosso Faiti e Castagnavizza.

Cadorna.

Settori esteri.

Il comunicato ufficiale odierno da Pietrogrado segnala un nuovo ripiegamento delle truppe russe in Galizia, sotto la pressione di quelle austro-tedesche, sulla direttiva Gnezditchno-Gnezno, ad est di Tarnopol, e fra il Sereth e il Dniester. Per tal modo altre importanti città sono state sgombrate da esse, fra cui Kolomea e Trembavla.

La *Birjevija Wiedomosti* scrive che, secondo informazioni militari da fonte autorizzata, l'azione russa sul fronte di attacco austro-tedesco sembra si operi adesso in modo più ordinato e presenti anche di già, in parecchi punti, una tenace e felice resistenza alla spinta nemica.

L'offensiva russo-rumena, invece, si sviluppa sempre più favorevolmente in Moldavia. Gli austriaci, battuti nuovamente sulla Sanchitza, hanno dovuto abbandonare altre importanti località, lasciando un ricco bottino in mano dei vincitori. In proposito mandano da Pietrogrado che durante i combattimenti del 24 e del 25 corrente i rumeni fecero oltre mille prigionieri e s'impadronirono di 43 cannoni, di 17 mitragliatrici, di 10 lanciamine e di molto altro materiale da guerra, e i russi di 24 cannoni e di altri mille prigionieri.

Sulla ripresa dell'offensiva tedesca dal mare del Nord all'Alsazia, il corrispondente militare della *Liberté* scrive che il cannoneggiamento raggiunse ier l'altro nella Fiandra una violenza tale che nessun duello di artiglieria, nemmeno quelli precedenti di Verdun e della Somme, può essere paragonato a questa lotta fantastica, di cui gli echi giungono fino a distanze considerevoli. Vere masse di artiglieria, come mai sono state riunite, intrecciano i loro colpi in un combattimento gigantesco, che sembra aver raggiunto nella serata di giovedì il massimo d'intensità. Tuttavia tanto i francesi quanto gl'inglesi non hanno ceduto un palmo di terreno, sicchè gli eserciti del principe Rupprecht e del principe ereditario tedesco hanno subito un nuovo sanguinoso scacco.

Dagli altri settori non sono annunziati ulteriori combattimenti.

Informano da Parigi che ieri, alle 23,30, il servizio di difesa contro gli attacchi aerei segnalò un velivolo nemico, che si dirigeva verso Parigi. Fu subito dato l'allarme e vennero prese tutte le misure di sicurezza. All'1,10 i pompieri percorsero nuovamente Parigi annunciando la fine dell'allarme.

La *Zuercher Zeitung* ha da Costanza che il Municipio invita tutti i giovani soggetti alla leva in massa, nati nel 1900 e che hanno compiuto al 30 giugno 17 anni, a presentarsi entro quest'oggi al Municipio per iscriversi nelle liste di coscrizione.

Maggiori informazioni sulla guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 27. — Un comunicato del grande stato maggiore dice: Fronte occidentale. - A nord del Pripjet fuoco di fucileria più intenso fra Smorgon e Krevo. A nord di Tarnopol il nemico occupò Potytca e Cistiluv sul Sereth. Gli attacchi nemici ad est di Tarnopol sulla linea Lozova-Smykoverz furono respinti. A sud-est di Trembovla le nostre truppe ripiegarono alquanto verso est su nuove posizioni. Un attacco nemico nella regione di Toudoroff, a nord di Cherkoff, fu respinto dalle nostre truppe. Il 25 corr. la nostra cavalleria ebbe una serie di felici combattimenti nella regione Korosmiatyn-Komarovka, a sud-ovest del Monastero di Jasko e respinse la fanteria nemica verso nord-ovest. Durante le cariche rimase ucciso il valoroso comandante di reggimento Osetie Kheragouroff. Fra il Dnjester ed i Carpazi le nostre truppe hanno continuato ad indietreggiare verso est. — Fronte romeno. - Le truppe romene hanno progredito fino alle sorgenti del fiume Souchitzi, ove si sono consolidate. Gli elementi avanzati hanno progredito sulle alture ad ovest di Sovej ove hanno fatto prigionieri. Durante la giornata del 26 i romeni fecero molti prigionieri, si impadronirono di sei cannoni, di tre mitragliatrici, di tre lanciamine e di una grande quantità di munizioni e di materiale da guerra. — Fronte del Caucaso. - Nessun cambiamento.

JASSY, 27. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito romeno, in data 26 corr., dice: Abbiamo continuato a progredire fino a 12 chilometri dall'antico fronte, occupando tutti i punti prestabiliti. Ci siamo impadroniti di una diecina di villaggi, di 450 prigionieri, di parecchi cannoni e di abbondante materiale. Il nemico si ritira in disordine.

PARIGI, 27. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: L'attività delle due artiglierie si mantenne vivissima durante la notte su tutto il fronte Cerny-fattoria di Hurtebise senza azione di fanteria.

In Champagne nella regione dei monti a sud e ovest di Moronvilliers i tedeschi, dopo intenso bombardamento, eseguirono cinque attacchi successivi, che fallirono tutti sotto i nostri fuochi.

Ad est di Auberive, dopo breve e violenta preparazione di artiglieria, parecchi gruppi nemici condotti da un ufficiale, eseguirono un colpo di mano. Si produsse un accanito combattimento durante il quale l'avversario lasciò sul terreno numerosi cadaveri, fra cui quello di un ufficiale. Lotta di artiglieria meno violenta sulle due rive della Mosa. Notte calma sul resto del fronte.

PARIGI, 27. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Azioni di artiglieria intermittenti sulla maggior parte del fronte, più vive nel settore Ailles-Hurtebise, in Champagne, nella regione del Mont Haut e sulle due rive della Mosa.

La scorsa notte un colpo di mano tentato dai tedeschi all'Hartmannswillerkopf è completamente fallito sotto i tiri delle nostre mitragliatrici. L'avversario ha lasciato numerosi cadaveri sul terreno.

LONDRA, 27. — Un comunicato ufficiale del maresciallo Haig del pomeriggio dice: Azione locale nella notte scorsa in vicinanza di Labassée-Ville, a sud-ovest di Warneton, durante la quale le nostre truppe respinsero il nemico fuori del villaggio, prendendogli prigionieri. Il nemico contrattaccò in forze stamane e i nostri uomini si ritirarono dal villaggio verso le nostre linee.

La scorsa notte facemmo 29 prigionieri durante colpi di mano in vicinanza di Monery Lepreux, a sud-ovest di Labassée e a nord-est di Ypres. Un colpo di mano tedesco effettuato ieri mattina contro le nostre posizioni a sud-est di Gonleaucort condusse a viva lotta durante la quale il nemico subì perdite considerevoli. Alcuni dei nostri uomini mancano.

LONDRA, 27. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: Durante la giornata in vicinanza di Armentières l'artiglieria tedesca si è mostrata più attiva dell'ordinario. Ieri non fu possibile compiere operazioni aeree fino alla sera, ma vi furono due ore di vivi combattimenti nella serata ed abbattemmo un aeroplano tedesco e ne costringemmo un altro ad atterrare con danni. Due nostri velivoli mancano.

PARIGI, 27. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data di ieri, dice: Aviatori britannici bombardarono gli accampamenti nemici nella regione di Demir-Hissar. Lotta di artiglieria piuttosto violenta sulla riva destra del Vardar e tra i laghi di Prespa e di Ochrida.

CRONACA ITALIANA

Per la lotta contro la tubercolosi. — Il Consiglio superiore di sanità presso il Ministero dell'interno nell'adunanza del 25 luglio votò il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio rileva con viva soddisfazione che i propositi del Governo per la lotta contro la tubercolosi si compendiano nei seguenti ordini di provvedimenti:

istituzione ed estensione di dispensari, di centri diagnostici e dei vari istituti igienico-educativi d'ordine scolastico, e di propaganda popolare, asili marini e montani temporanei e permanenti, ecc.;

estensione e nuova creazione d'opere ed istituti di assistenza speciale, anche a vantaggio dei valorosi nostri soldati resi invalidi dalla tubercolosi; in rapporto cogli obblighi contemplati dalla legge per gl'invalidi di guerra;

rivolge un caldo plauso a S. E. il ministro Orlando che, compreso della necessità di assicurare al paese nostro i benefici di una più diretta ed efficace lotta contro la tubercolosi, ne ha apprestato i mezzi per l'immediata attivazione, con appositi, notevoli stanziamenti di bilancio, con la concessione di mutui ad interesse interamente a carico dello Stato, per facilitare l'istituzione e l'esercizio di luoghi di cura per tubercolosi. E confida che per tal modo e con l'applicazione sempre più diligente delle provvidenze d'igiene generale e dei risanamenti dei luoghi abitati cittadini e rurali, s'inizi pel nostro paese una nuova e più feconda èra nel campo della difesa sociale contro la tubercolosi ».

L'autorevole Consesso, poi, collegialmente, si recò dall'on. ministro Orlando a presentargli tale deliberazione, che fu efficacemente illustrata dall'eminente presidente del detto Consiglio, senatore professore Golgi.

Rispose ringraziando con eloquenti parole l'on. ministro, il quale riaffermò i proponimenti dell'Amministrazione dell'interno, di efficacemente condurre questa lotta, nell'interesse supremo delle condizioni sanitarie e sociali del paese.

La riapertura delle scuole. — Il ministro Ruffini ha disposto che, come negli anni precedenti, anche quest'anno le scuole elementari medie e superiori si riapriranno regolarmente alla data prescritta dai rispettivi regolamenti.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

JASSY, 27. — La crisi ministeriale è risolta. La collaborazione coi conservatori continua. Il Ministero comprende otto liberali e cinque conservatori.

PARIGI, 27. — La Conferenza degli alleati ha preso decisioni circa i territori ellenici attualmente occupati militarmente. La Francia, la Gran Bretagna e l'Italia cesseranno simultaneamente nel più breve termine le occupazioni militari che effettuarono forzatamente nel territorio dell'antica Grecia, in Tessaglia e in Epiro. L'occupazione del triangolo formato dalla strada di Santi Quaranta e dalla frontiera dell'Epiro sarà mantenuta provvisoriamente nell'interesse della sicurezza con la riserva di un'intesa italo-greca per il ristabilimento delle Amministrazioni civili sotto l'autorità di un commissario ellenico. La Francia, la Gran Bretagna e l'Italia conserveranno durante la guerra la base navale e militare di Corfù, che rimane sotto la sovranità della Grecia.

Dopo la Conferenza degli alleati Llyod George espose ai giornalisti precise osservazioni sullo sforzo inglese nella guerra e dichiarò che l'Inghilterra lavora intensamente per la flotta mercantile e da guerra e fa tutti gli sforzi per inviare il carbone all'Italia, alla Francia ed alla Russia. Concluse che la guerra dei sottomarini non avrà mai ragione dell'Inghilterra per fame.

LONDRA, 27 — *Camera dei comuni.* — Il sottosegretario di Stato per l'Ammiragliato, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara: Abbiamo già oltre tremila navi mercantili armate e il numero aumenta ogni settimana e grandi sforzi sono fatti per giungere al numero massimo. Non è nel pubblico interesse di fornire particolari esatti e di dire quale è il tipo dei cannoni montati sulle navi mercantili.

PIETROGRADO, 27. — I giornali dicono che il Consiglio dei delegati degli operai e dei soldati di Cronstadt ha deciso di sottomettersi all'*ultimatum* del Governo. Due agitatori del movimento massimalista sono stati inviati a Pietrogrado. Lo studente Rachat è scomparso.

PARIGI, 27. — Stasera il capo dello stato maggiore italiano generale Cadorna è ripartito per l'Italia, salutato alla stazione dal capo dello stato maggiore francese generale Foch, dall'ambasciatore di Italia marchese Salvago Raggi, dal generale Di Breganze, da numerosi ufficiali italiani e francesi e da grande folla che lo acclamò vivamente.

LE HAVRE, 28. — Il ministro degli affari esteri, barone Beyens, avendo bisogno di riposo in seguito al suo grave lavoro e non potendo chiedere il lungo congedo necessario alla sua salute, ha pregato il Re di esonerarlo dalle sue funzioni.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*